



SIMONE CAFIERO

Diritto di difesa, accesso a Internet e rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale”

Muovendo da una ricostruzione del principio di eguaglianza sostanziale come principio che impone la rimozione delle diseguaglianze che attengono alla distribuzione delle “utilità fondamentali”, a ciascuna delle quali corrisponde la previsione di un diritto sociale costituzionalmente garantito, il presente lavoro si misura con il tema della costituzionalizzazione espressa di un diritto all’accesso alla Rete, in un contesto nel quale la possibilità di accedere efficacemente al cyberspazio rappresenta una condizione necessaria al pieno esercizio di un ampio insieme di diritti costituzionali. Un insieme, questo, che oggi – all’esito delle “riforme Cartabia” del processo civile e di quello penale – tende a includere anche il diritto di azione e quello di difesa.

Eguaglianza – Utilità fondamentali – Accesso alla rete – Diritto di difesa

Right of defense, Internet access and the removal of social and economic obstacles

By construing the principle of substantial equality as a principle entailing the removal of those inequalities which pertain to the distribution of the so-called “fundamental resources”, each of which corresponds to the constitutional provision of a specific social right, the paper tackles the issue of the explicit constitutionalization of a right to access the Net, in a context in which an adequate access to the cyberspace constitutes a necessary condition for the full enjoyment of a considerable number of rights. Today, as a consequence of the “Cartabia reforms” of civil and criminal procedural law, such rights also include the right of action and the right of defense.

Equality – Fundamental resources – Access to the Net – Right of defense

L’Autore è assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

Questo lavoro è stato parzialmente finanziato dal progetto NextGenerationEU “Security and Rights in CyberSpace” (SERICS) e dal progetto NextGenerationEU “Digitalization of the judiciary functions: trends, perspectives and risks” (PRIN PNRR, Codice progetto: P2022PRBCS, CUP D53D23022420001)

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Digitalizzazione del processo e diritti fondamentali – Profili processuali* a cura di Francesca Bailo e Michele Francaviglia

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Eguaglianza sostanziale e utilità fondamentali. – 3. L'accesso alla rete come utilità fondamentale disegualmente distribuita. – 4. Il diritto (sociale) all'accesso alla rete: dall'art. 21-*bis* all'art. 34-*bis* Cost. (e ritorno).

1. Introduzione

Muovendo dalla relazione svolta in occasione del seminario *Process Digitalization and Fundamental Rights*, tenutosi presso l'Università degli Studi di Genova il 9 maggio 2024, il presente scritto intende proporre una riflessione in qualche misura preliminare alle altre presentate in occasione di tale giornata di studi. A giudizio di chi scrive, molti dei temi emersi nel corso del seminario, specie in merito all'evoluzione telematica del processo, impongono di soffermare l'attenzione sul rilievo costituzionale dell'accesso alla rete come risorsa indispensabile, oggi, per l'esercizio di un ampio insieme di diritti costituzionali; un insieme cui vanno progressivamente aggiungendosi – per tutte le ragioni ampiamente illustrate dagli intervenuti – anche i diritti di azione e di difesa, sol che si tenga presente l'intrinseco legame di questi ultimi con la configurazione strutturale del processo¹. Nello specifico, la consapevolezza di questi fenomeni rende utile tornare a interrogarsi sull'opportunità,

o meno, di una positivizzazione costituzionale del diritto di accesso alla rete, così come sulle connotazioni da imprimere, eventualmente attraverso espresse previsioni costituzionali, a questo diritto. È con queste questioni che il presente lavoro intende misurarsi, muovendo da una specifica interpretazione del principio di eguaglianza sostanziale che a chi scrive sembra, fra tutte quelle proposte dalla dottrina, la più convincente.

2. Eguaglianza sostanziale e utilità fondamentali

Che l'art. 3, co. 2, Cost. rappresenti una delle disposizioni più innovative e politicamente connotate – e già sol per questo giuridicamente più dibattute – dell'intero testo costituzionale è valutazione condivisa in dottrina². Altrettanto condivisa è la valutazione circa la prima e fondamentale indicazione di senso che deve trarsi, quanto ai rapporti tra Stato e società civile, dalla medesima disposizione: come che si voglia interpretarla, essa impone al potere pubblico di non disinteressarsi dell'assetto

1. Concetto, questo, che la dottrina penalistica esprime discorrendo di “relatività” del diritto di difesa. Sul punto si veda VOENA 1988, p. 12: «il contenuto del diritto di difesa non può che porsi in relazione ad un assetto processuale alla cui edificazione esso non concorre in maniera diretta». In argomento, più di recente, anche PANSINI 2019. Pur senza ricorrere alla formula della “relatività”, la giurisprudenza costituzionale sembra condividere un simile approdo: sin dalla sent. n. 46/1957 la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore delineare più tipi di procedimento e che, laddove ciò avvenga, il diritto di difesa si adatta ai caratteri e agli scopi di ciascuno di essi, purché ciò non comporti la sostanziale vanificazione del diritto stesso; linea, questa, poi confermata da un'ampia giurisprudenza successiva, nell'ambito della quale è possibile ricordare almeno le sentt. nn. 62/1971, 46/1975, 162/1975 e 174/1976. Per considerazioni generali sul diritto di difesa e su quello di azione, senza pretesa di esaustività, si rinvia altresì a SATTÀ 1959, p. 822 ss.; BELLAVISTA 1964, pp. 454 ss.; COMOGLIO 1981, pp. 1-81; SCAPARONE 1981, pp. 82-118; GOLDONI-REALI 1988; VOENA 1988; FERRUA 1989; POLICE 2008, *passim*.

2. Sul punto, per tutti, FERRARA 1978, p. 89; PIZZORUSSO 1983, p. 49; SORRENTINO 2011, p. 10.

complessivo dei rapporti in cui la società civile si struttura, dovendo anzi intervenire su questi ultimi per assicurare il conseguimento di risultati che le spontanee – ma di certo non “naturali” – dinamiche della società civile medesima, lasciate a se stesse, non sono in grado di garantire³. È invece sulla misura di tale intervento – su ciò che lo Stato è autorizzato o tenuto a fare nell'esercizio delle funzioni ad esso connesse – che si è registrato, nel corso del tempo, il più ampio ed aspro dibattito dottrinale.

Vi sono state, sul punto, tesi “massimaliste” che nel principio di eguaglianza sostanziale hanno letto l'obbligo costituzionale del superamento dell'assetto capitalistico e della costruzione, attraverso una trasformazione «totale» dei rapporti economici, di una società tendenzialmente priva di diseguaglianze⁴: in un caso, tale linea interpretativa ha consentito – previa la costruzione delle norme costituzionali a garanzia della proprietà e dell'iniziativa economica privata come «norme temporanee» – di argomentare la realizzabilità, a Costituzione vigente, di un sistema socialista, improntato al *minimum* del controllo pubblico dell'attività economica e del superamento della divisione della società in classi⁵.

Vi sono state, al contrario, tesi “moderate” che, muovendo proprio dalla tutela costituzionale della proprietà e dell'iniziativa economica, nonché talvolta dal più discutibile assunto di un rilievo costituzionale generale del merito personale, hanno interpretato l'eguaglianza sostanziale in piena continuità e coerenza con il sistema capitalistico esistente, sostenendo che il principio in discorso si limiterebbe ad esprimere esigenze di semplice *adeguamento* – e perciò stesso di *conservazione* – di esso, prescrivendo unicamente la rimozione di quelle diseguaglianze che più manifestamente

incidono sulle possibilità di realizzazione individuale e di partecipazione alla competizione per le risorse e le posizioni sociali⁶.

Non sono mancate neppure tesi marcatamente svalutative del principio in esame, protese in realtà a negarne la rilevanza come principio autonomo, talvolta riducendolo a disposizione meramente riassuntiva delle singole «promesse» di intervento pubblico a sollievo di specifiche situazioni di bisogno previste dalla Costituzione, talvolta attribuendovi il valore «servente» di semplice garanzia dell'eguaglianza formale⁷.

Un utile punto di orientamento per superare l'*impasse* è offerto da quelle proposte che, collocandosi su un piano diverso rispetto a quelle ora accennate, attraverso una lettura analitica dell'art. 3, co. 2, Cost. operano una distinzione tra la «rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale» che incidono di fatto sulla libertà e l'eguaglianza dei cittadini, da un lato, e il «pieno sviluppo della persona umana» e la «effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», dall'altro. In questa chiave, nel pieno sviluppo della persona e nell'effettiva partecipazione dei lavoratori si collegano i fini ultimi della disposizione, da realizzare attraverso il superamento del modello di società diseguale che era sotto gli occhi dei costituenti e la costruzione, attraverso l'opera dei pubblici poteri e in primo luogo del legislatore, di un modello di società alternativo. Tuttavia, poiché la Costituzione non predetermina i caratteri del modello di società da instaurare, limitandosi a stabilire che debba trattarsi di una società in cui siano assicurati il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione dei lavoratori, è al legislatore – e quindi alle forze politiche e sociali che ne animano e ne

3. Così, in termini generali, MORTATI 1975, p. 9, nonché PIZZORUSSO 1987, p. 1057. Sul punto si veda anche GIANINI 1979, pp. 391-394.

4. Di «cambiamento di segno della *totalità*» parla ROMAGNOLI 1975, p. 168. Nello stesso senso sembrano doversi intendere le considerazioni di FICHERA 1974, spec. pp. 33 e 39.

5. È la tesi, molto nota e molto criticata, di LAVAGNA 1977, pp. 28-30 e 67 ss.

6. Questa lettura, che può oggi considerarsi maggioritaria, si riscontra, fra gli altri, in CERRI 1984, p. 139; PIZZORUSSO 1993 (e per la posizione dell'autore si veda anche PIZZORUSSO 1983, p. 52); D'ALOIA 2002, pp. 65 e 77-85; CATTANEO 1999, pp. 6 e 9; CAMERLENGO 2013, p. 69 ss.

7. Nel primo senso ESPOSITO 1954, p. 61; nel secondo ROSSANO 2005, p. 443 (e per la posizione dell'autore si veda anche ROSSANO 2006, pp. 2156-2157), nonché DI GASPARE 2008.

stimolano l'operato – che spetta delineare il «progetto di trasformazione» in cui tali scopi si concretizzano⁸. Insomma, il significato delle locuzioni «pieno sviluppo della persona umana» ed «effettiva partecipazione dei lavoratori» non è giuridicamente predeterminato, neppure dalla Costituzione, giacché «queste finalità si riempiono di contenuto nel gioco dei rapporti sociali»⁹. Se ne ricava una conseguenza di rilievo: la sufficienza o meno, l'adeguatezza o meno del disegno di trasformazione sociale attraverso cui si perseguono tali finalità non è sindacabile dalla Corte costituzionale, e ciò non già perché esse siano definite attraverso clausole «elastiche», ma perché la loro formulazione nel testo costituzionale ne rinvia la concretizzazione a determinanti politiche a cui – innanzitutto per le forme della sua legittimazione – il giudice delle leggi deve mantenersi estraneo¹⁰.

Tutto ciò non significa che l'art. 3, co. 2, Cost. sia privo di contenuti giuridicamente vincolanti. Innanzitutto, giuridicamente doveroso è in sé il perseguimento degli scopi del «pieno sviluppo della persona» e dell'«effettiva partecipazione di tutti i lavoratori», qualunque sia il significato che concretamente le forze politiche scelgano di attribuire a tali formule; dal che dovrebbe trarsi che un «progetto di trasformazione sociale», quale che esso sia, è necessario, restando esclusa dal novero delle potenziali condotte attuative dell'articolo in questione la mera presa d'atto delle disuguaglianze che connotano il modello di società esistente. E sebbene, per le ragioni dette, ciò non consenta alcun intervento «sostitutivo» alla Corte costituzionale, cionondimeno la precisazione appare necessaria ad intendere pienamente il senso complessivo della disposizione in esame.

In secondo luogo, e soprattutto, giuridicamente doveroso è il «mezzo» della trasformazione sociale, rappresentato dalla «rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale» che *di fatto* – vale a dire nel concreto atteggiarsi delle dinamiche effettive della società – limitano la libertà e l'eguaglianza fra i cittadini astrattamente proclamate dal diritto¹¹. In altre parole, quali che siano gli scopi perseguiti dalle forze politiche *sub specie* di «pieno sviluppo della persona» ed «effettiva partecipazione di tutti i lavoratori», lo strumento per perseguirli è costituzionalmente vincolato, ed è rappresentato dalla rimozione delle disuguaglianze che, prodotte dal concreto assetto della società, incidono sulla libertà e l'eguaglianza dei cittadini nel pieno esercizio dei diritti. Sul punto, di estrema utilità appare la formula con cui, ben prima del suo formale inserimento nel nuovo testo costituzionale in corso di approvazione, Giannini prefigurava il principio in parola: «un principio generale il quale dica che spetta all'azione dello Stato eliminare le disuguaglianze che si producono nella collettività e che siano imputabili a fatti attinenti al corpo sociale stesso»¹². Secondo una lettura che è stata fatta propria tra i costituzionalisti da Barbara Pezzini e Andrea Giorgis, e fra i filosofi del diritto da Nicola Riva, la «rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale» consiste precisamente nella *rimozione delle disuguaglianze che riguardano l'accesso alle utilità/opportunità fondamentali*, e cioè alle risorse (materiali o immateriali) necessarie al pieno ed effettivo esercizio dei diritti.

L'interpretazione del principio di eguaglianza sostanziale qui accolta ha il pregio di ricavare dall'art. 3, co. 2, Cost. un apprezzabile significato giuridico, senza per questo tacerne le valenze più

8. La più compiuta formulazione di questa proposta interpretativa si riscontra in CARAVITA 1984, p. 58 ss. (per il concetto di «progetto di trasformazione», invero fondamentale nella ricostruzione compiuta dall'autore, cfr. pp. 86-87). Essa si trova condivisa in RESCIGNO 1999, p. 120-121. Un'anticipazione di questa lettura può trovarsi in Atripaldi 1974, p. 12: «Se poi la individuazione del modello di società da instaurare può sembrare embrionale e allusiva, ciò si spiega con il fatto che l'intenzione del Costituente era quella di disegnare un modello dinamico di società per la cui realizzazione si è considerata essenziale la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, lasciando la rilevazione concreta e definitiva di questi ad una valutazione storica». Sul carattere dinamico, aperto a più soluzioni, del «percorso» indicato dall'art. 3, co. 2, Cost. si veda anche LUCIANI 1995, p. 146.

9. CARAVITA 1984, p. 91.

10. *Ivi*, pp. 91-93. Nel medesimo senso sembrano doversi intendere le considerazioni di RESCIGNO 1999, pp. 123-124.

11. CARAVITA 1984, pp. 65-75. Nello stesso senso si veda anche ANDREONI 2006, spec. p. 92 ss.

12. GIANNINI 2016, p. 25.

schiettamente politiche. Un delicato equilibrio, questo, che sembra sfuggire alle altre proposte interpretative sopra accennate. In effetti, il limite delle teorie “massimaliste” sta nel sottovalutare il carattere «estroverso» rispetto all’ordinamento¹³, di rinvio agli orientamenti dei partiti politici e delle forze sociali concrete, della formulazione dell’art. 3, co. 2, Cost., dando per già configurato quello che spetta solo a queste ultime configurare, ossia il modello di società – comunque diverso da quello esistente – attraverso la cui costruzione realizzare il «pieno sviluppo della persona umana» e la «effettiva partecipazione dei lavoratori». Di contro, il torto delle teorie “moderate” sta nell’amputare una parte della disposizione, leggendo l’art. 3, co. 2, come se si limitasse a imporre la rimozione degli ostacoli che di fatto incidono sul libero e uguale esercizio dei diritti, senza fare alcuna menzione dei fini ulteriori del «pieno sviluppo» e della «effettiva partecipazione», la cui realizzazione implica comunque lo sforzo di prefigurare e di perseguire un modello di società diverso da quello esistente.

È precisamente a questo punto del discorso sull’eguaglianza sostanziale che si inseriscono i diritti sociali: senza esaurire il contenuto del principio, questi diritti rappresentano una prima concretizzazione, discendente direttamente dal testo della Costituzione, del compito di rimozione degli ostacoli che in forza di esso grava sull’insieme dei poteri pubblici¹⁴. Nelle parole di Crisafulli, scopo di questi diritti è *incidere sull’organizzazione economica della società civile*¹⁵, con il fine di *sottrarre all’allocazione attraverso il mercato* – e quindi alle diseguaglianze che ne deriverebbero – le *utilità ritenute fondamentali* affinché il soggetto possa

ritenersi libero ed eguale agli altri nel pieno esercizio dei diritti attribuitigli dall’ordinamento¹⁶. Insomma, secondo questa interpretazione, sottesa ad ogni diritto sociale vi è la consapevolezza di un’utilità fondamentale che, nelle concrete dinamiche della società civile, tende ad essere disegualmente distribuita: un lavoro dal quale ricavare il proprio sostentamento, una retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa, un buono stato di salute psicofisica, un adeguato livello di istruzione e così via.

3. L’accesso alla rete come utilità fondamentale disegualmente distribuita

Che la possibilità di accedere efficacemente alla rete rappresenti una risorsa disegualmente distribuita sembra adeguatamente dimostrato dalla copiosa letteratura, non solo scientifica, fiorita intorno alle varie manifestazioni del fenomeno del *digital divide*. Formula, questa, con la quale si indica il «perdurante discriminare (dovuto a fattori culturali, economici e generazionali) tra una parte della popolazione, in grado di sfruttare, almeno parzialmente, le potenzialità offerte dalla rete, ed un’altra parte, che rimane priva degli strumenti per accedervi ed ivi esercitare i diritti e le libertà previste dall’ordinamento, nonché ad adempiere i doveri che – in modo crescente – non possono prescindere dall’utilizzo dello strumento informatico»¹⁷. Una simile definizione – merita osservarlo per inciso – chiarisce come i fattori produttivi di tale divario non siano solo quelli geografici, legati alla maggiore o minore copertura di segnale che caratterizza le diverse aree del territorio nazionale:

13. Sul quale nuovamente CARAVITA 1984, pp. 83-84.

14. *Ivi*, p. 89.

15. Per questa formula, invero fondamentale nel discorso che si va svolgendo, si veda CRISAFULLI 1954, p. 73.

16. In tal senso BARCELLONA 1994, p. 327, ove i diritti in questione vengono appunto descritti come «diritti fondamentali che comportano una distribuzione di risorse fuori mercato». Sulla stessa linea PEZZINI 2001, p. 189, secondo cui si è in presenza di diritti sociali laddove vi siano «disposizioni costituzionali che prescrivono, in termini di doverosità, la protezione degli interessi relativi al conseguimento ed al godimento di beni essenziali per la vita degli individui». Nello stesso senso, di «allocazione egualitaria di alcuni beni, sì da rendere possibile a ciascun individuo il pieno sviluppo della propria personalità e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» discorre GIORGIS 1999, p. 6.

17. NANNIPIERI 2013, p. 3. In argomento, senza pretesa di esaustività, si vedano anche DE MINICO 2009, spec. p. 552 ss.; RODOTÀ 2014, spec. p. 359; TANZARELLA 2013, p. 520-521; LOTTA 2020, p. 61 ss.; BUZZACCHI 2020, *passim*; ZUDDAS 2020, p. 285 ss.; CLARONI 2021, p. 215 ss.

a tali elementi, di per sé estremamente significativi, si aggiungono ragioni di ordine economico e, ancora, ragioni di ordine culturale, che hanno a che fare con i diversi livelli di alfabetizzazione informatica degli individui¹⁸. Dall'insieme di questi fattori risulta un quadro complessivo nel quale solo una parte della popolazione è posta nelle condizioni di accedere efficacemente alla rete. Un divario, questo, che si presta ad essere misurato in cifre: un rapido sguardo al rapporto DESI (*Digital Economy and Society Index*) 2022 rivela che, in Italia, la percentuale delle famiglie che possono avvalersi della banda larga fissa è pari al 66%, contro il 78% della media europea, mentre la percentuale delle famiglie raggiunte dalla rete fissa ad altissima capacità (VHCN) si attesta appena al 44%, contro il 70% della media europea. Secondo la medesima indagine, ancora, solo il 46% della popolazione italiana è in possesso delle competenze digitali di base, percentuale che scende al 23% ove si considerino le competenze superiori a quelle basilari. Del resto, è proprio muovendo da simili dati – il riferimento è, in particolare, al DESI 2020, che recava risultati ancor più negativi di quelli certificati dal DESI 2022, collocando l'Italia al ventiquattresimo posto tra i 27 Stati membri dell'Ue – che il Pnrr fa della «digitalizzazione» la prima delle sue sei «missioni», ricomprendendovi interventi volti non solo ad incrementare la disponibilità di reti fisse e mobili ad altissima capacità, ma anche a colmare i divari fra i cittadini sul piano delle conoscenze e competenze digitali¹⁹.

Eppure, che un accesso alla rete efficace – sul piano degli strumenti e delle competenze – rappresenti oggi una risorsa indispensabile per il

pieno ed effettivo esercizio dei diritti previsti dalla Costituzione è ormai pacificamente ammesso dalla dottrina. In questa chiave, si è evidenziato che «oggi, nella società dell'informazione o, se si preferisce, nell'era dell'accesso [...], non avere accesso a Internet significa vedersi precluso l'esercizio della più parte dei diritti di cittadinanza», anche perché «sempre di più l'accesso alla rete Internet, e lo svolgimento su di essa di attività, costituisce il modo con il quale il soggetto si relaziona con i pubblici poteri»²⁰. Da una prospettiva complementare, si è osservato che «i vantaggi della connessione veloce sono [...] valutabili in termini di inclusione della persona nel processo sociale e politico», in quanto «l'accesso veloce [...] agendo da leva atta a sollevare gli ostacoli materiali ed economici al pieno sviluppo della persona, diventa l'occasione per l'effettivo esercizio delle libertà fondamentali – manifestazione del pensiero, comunicazione intersoggettiva – alle quali taluni, gravati dalle preoccupazioni del vivere quotidiano (art. 2 Cost.) sono spesso costretti a rinunciare»²¹. Nella stessa chiave l'art. 2, co. 1, della Dichiarazione dei diritti di Internet – atto di indirizzo adottato nel luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet istituita presso la Camera dei deputati – qualifica l'accesso ad Internet come «condizione per il [...] pieno sviluppo individuale e sociale» della persona²².

Ebbene, una simile conclusione risulta ulteriormente suffragata proprio dalla prospettiva di una svolta in senso digitale della disciplina del processo, svolta che – come pure si è detto nel corso del seminario – compie alcuni passi significativi proprio con le due cd. «riforme Cartabia»: quella del processo civile, avviata con la delega legislativa

18. In tal senso ALLEGRI 2021, p. 59; D'IPPOLITO 2021, p. 96.

19. Sul punto MONTAGNANI 2022.

20. FROSINI 2011, pp. 10 e 8. Nello stesso senso si veda RODOTÀ 2012, pp. 387-388, ove la considerazione delle peculiarità della rete, quanto alla «definizione/costruzione» di «quel complessivo patrimonio di diritti» in cui si sostanzia la cittadinanza, conduce l'autore ad affermare che «essere esclusi da questo circuito incide direttamente sull'esercizio dei diritti». Considerazioni analoghe, *ex multis*, in TANZARELLA 2013, p. 517; ALLEGRI 2016, p. 8; TANZARELLA 2021, pp. 40-42; DE RADA 2023, pp. 5-7.

21. DE MINICO 2011, par. 1. Per il pensiero dell'autrice si veda anche DE MINICO 2016, pp. 3-4, ove si osserva che «se la rete è essenziale per compiere la dimensione costituzionale della persona, e qui Internet rileva come patrimonio aperto da cui ciascuno attinge conoscenza per accelerare la propria inclusione nel processo politico-democratico, essa diventa un bene indispensabile, non diversamente dai diritti fondamentali esercitati per suo tramite».

22. L'importanza di questa parte della disposizione è segnalata, fra gli altri, da BUSACCA 2017, spec. pp. 345-347.

conferita al Governo dalla l. n. 206/2021 e portata a compimento con il conseguente d.lgs. n. 149/2022; e quella del processo penale, sviluppatasi attraverso la delega legislativa di cui alla l. n. 134/2021, il connesso d.lgs. n. 150/2022 e – da ultimo – il decreto del Ministro della giustizia n. 217/2023.

Quanto alla “riforma Cartabia” del processo civile²³, nella prospettiva che qui interessa le innovazioni più rilevanti sono due. Da un lato c'è la generalizzazione dell'impiego dello strumento telematico, ed in specie della posta elettronica certificata, per i depositi, le notifiche e le comunicazioni, compiuta dal d.lgs. n. 149/2022 introducendo il nuovo art. 149-*bis* c.p.c. e modificando la l. n. 53/1994 e il d.l. n. 179/2012; un'innovazione che ha raccolto ampi consensi in dottrina, per le sue obiettive virtù semplificatorie. Dall'altro lato c'è la previsione, a norma del nuovo co. 3 dell'art. 127, che il giudice possa disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento audiovisivo o la sua sostituzione con il deposito di note scritte. Merita osservare che entrambe le ipotesi di gestione alternativa dell'udienza sono previste *in via generale*: a norma dei successivi artt. 127-*bis* e 127-*ter* c.p.c., esse possono applicarsi a tutte le udienze che non richiedano «la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice».

Quanto alla “riforma Cartabia” del processo penale²⁴, ampio consenso dottrinale hanno riscosso il principio generale della redazione degli atti scritti in forma di documento informatico, posto dal nuovo testo dell'art. 110 c.p.p.; la generalizzazione del deposito in via telematica di atti e

documenti, a norma del nuovo art. 111-*bis* c.p.p.; la previsione, ad opera del nuovo art. 111-*ter* c.p.p., di un fascicolo telematico tendenzialmente esaustivo, che raccoglie gli atti e i documenti creati *ab origine* in formato informatico, quelli depositati in formato analogico e successivamente convertiti dall'ufficio in documenti informatici e un elenco di quelli depositati in formato analogico e non suscettibili di digitalizzazione. Per converso, le principali riflessioni critiche hanno riguardato gli artt. 133-*bis* e 133-*ter* c.p.p., anch'essi introdotti dalla riforma. Trattasi di disposizioni che consentono all'autorità giudiziaria di stabilire che un determinato atto sia compiuto a distanza, oppure che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, mediante collegamento audiovisivo.

Ci si avvede che, con la parziale eccezione dei nuovi artt. 133-*bis* e 133-*ter* c.p.p., le innovazioni recate dalle due «riforme Cartabia» presuppongono l'accesso alla rete non tanto ad opera della parte, quanto piuttosto ad opera del suo difensore: sarà questi, ad esempio, a doversi avvalere della posta elettronica certificata per depositare e notificare atti, a depositare – sempre in via telematica – le note scritte in sostituzione d'udienza di cui all'art. 127-*ter* c.p.c., a consultare il fascicolo telematico di cui all'art. 111-*ter* c.p.p. E tuttavia, poiché nella generalità dei casi il compimento degli atti di parte richiede l'assistenza tecnica di un difensore, la cui *ratio* si coglie nella «necessità di una completa e corretta prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti necessaria nella generalità dei procedimenti giurisdizionali»²⁵, la

23. Per la riflessione dottrinale si vedano, *ex multis*, BIAVATI 2022, p. 45 ss.; PICCININNI 2023; POLI 2023. Per considerazioni (anche critiche) sulle soluzioni emergenziali adottate nel corso della pandemia da Covid-19, che anticipano alcuni dei caratteri della riforma, BIAVATI 2021, nonché BRONZINI 2021.

24. Senza pretesa di esaustività, si rinvia a RIZZUTO 2022; TONINI 2022; NARDO 2023; GALGANI 2023; DEI-CAS 2023.

25. POLICE 2008, pp. 19-20. Sul rapporto tra l'assistenza tecnica di un difensore e l'esercizio dei diritti di azione e di difesa si vedano anche BELLAVISTA 1964, pp. 457-461; FERRUA 1989, pp. 6-9; COMOGLIO 1981, pp. 53-60; GOLDONI-REALI 1988, p. 1. Il nesso in questione è stato valorizzato anche dalla giurisprudenza costituzionale: in C. cost., sent. n. 178/1970, punto 2 del Considerato in diritto, si legge ad esempio che «[n]on è contestabile [...] che il diritto inviolabile alla difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, debba implicare l'effettiva assistenza tecnica e professionale, così da consentire alle parti di far valere, attraverso un regolare contraddittorio, le proprie ragioni». Il legame tra il diritto di difesa e l'assistenza tecnica prestata dal difensore, quale strumento per far valere nel processo le ragioni della parte, è affermato con ancor più forza nella già citata sent. n. 46/1957, nel cui Considerato in diritto si può leggere quanto segue: «[i]l diritto della difesa, pertanto, intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come si è detto nel terzo comma dello stesso art. 24) al concreto esercizio del

possibilità per il difensore di avvalersi, in ogni luogo del territorio nazionale, di un efficace accesso alla rete che gli consenta di svolgere le suddette attività incide direttamente sull'esercizio dei diritti di azione e di difesa della parte.

Insomma, nello scenario – che le due «riforme Cartabia» cominciano a delineare – di una progressiva digitalizzazione del processo, il diritto di difesa e anche quello di azione si aggiungeranno al novero dei diritti costituzionali il cui pieno esercizio può essere pregiudicato dalla diseguale distribuzione dell'accesso alla rete. Anche per tale ragione, dunque, quest'ultimo dovrà ascrivarsi al novero degli «ostacoli di ordine economico e sociale» di cui l'art. 3, co. 2, Cost. prescrive la rimozione.

A parere di chi scrive, le considerazioni fin qui svolte delineano un quadro di riferimento utile ad affrontare il problema, tutt'oggi aperto e discusso dalla dottrina, della positivizzazione in Costituzione di un diritto all'accesso alle reti telematiche²⁶. Non si tratta, con ogni evidenza, di un tema nuovo: dalla sua prima apparizione, che va rintracciata nella proposta formulata da Stefano Rodotà in occasione dell'*Internet Governance Forum* del 2010, esso ha attraversato diverse stagioni e dato luogo a una pluralità di reazioni, talvolta critiche, talvolta adesive.

L'idea di arricchire il «catalogo» dei diritti costituzionali con un diritto di accesso alla rete non ha mancato, invero, di suscitare obiezioni. Una prima obiezione è quella secondo cui la possibilità di accedere alla rete sarebbe già adeguatamente tutelata dal testo costituzionale vigente, non però come oggetto di un autonomo diritto, bensì in quanto mezzo per l'esercizio di taluni altri diritti costituzionali, e segnatamente della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)²⁷. Allo stadio attuale del progresso tecnologico nel settore delle telecomunicazioni, la tutela costituzionale della suddetta situazione giuridica soggettiva includerebbe già oggi la pretesa ad accedere liberamente al «mezzo» telematico, quale veicolo della comunicazione fra soggetti e dell'espressione delle idee. Se ne ricava che, non meritando la rete alcuna considerazione privilegiata rispetto agli altri mezzi attraverso cui è possibile esercitare il diritto di cui all'art. 21 Cost., non vi sarebbe ragione di farne oggetto di una previsione costituzionale apposita²⁸.

A una simile ricostruzione potrebbe in primo luogo obiettarsi che, nelle sentt. nn. 105/1972 e 225/1974, la Corte costituzionale ha affermato che la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta il diritto di tutti ad avere «la materiale disponibilità» di qualsiasi possibile mezzo di diffusione, bensì solo

diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti». Nel passo appena citato, a ben vedere, la Corte sembra addirittura risolvere l'intero contenuto del «diritto della difesa» nella effettiva possibilità di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.

26. Questa formula (che in seguito si semplificherà, solo per brevità, in «diritto di accesso alla rete») risulta preferibile a quella – certamente più puntuale e di più immediata comprensione – di «diritto di accesso a Internet» per le ragioni illustrate da ALLEGRI 2016, p. 22: «Internet [...] non è un nome comune riferito genericamente alle reti telematiche interconnesse, ma è un *nome proprio* con il quale si indica l'infrastruttura reticolare più diffusa al mondo, che ha un'origine storica, delle specifiche caratteristiche fisiche e tecniche e soprattutto – per ciò che interessa principalmente il giurista – un proprio sistema di *governance* mediante specifici istituti (peraltro, almeno finora, di matrice statunitense). Internet è una sola fra le possibili reti telematiche, benché quella oggi di più vaste proporzioni, ed è solo la diffusione delle connessioni a Internet a livello planetario che ha determinato l'estensione di questo termine per antonomasia al concetto di «sistema di reti telematiche interconnesse» (corsivo nel testo).

27. Com'è noto, a consentire questa interpretazione è la formulazione particolarmente ampia dell'art. 21, co. 1, Cost., laddove si garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

28. In tal senso POGGI 2020; LOTTA 2020, pp. 67 ss.; ROSSETTI 2011, pp. 93-97. Pur muovendo dalla medesima ricostruzione, maggiormente favorevoli alla prospettiva di un'espressa positivizzazione si mostrano AZZARITI 2011, par. 4, e COSTANZO 2012, pp. 5-6.

la garanzia, ad opera della legge, della «giuridica possibilità di usarne o di accedervi»²⁹. Una conclusione, questa, che spezza quel legame tra titolarità della libertà di espressione e implicita garanzia del concreto accesso alla rete su cui si regge la tesi dianzi esaminata³⁰.

Anche a non condividere la linea argomentativa della Corte, poi, la tesi in esame risulta ugualmente poco persuasiva, per l'assorbente ragione che – come osservato *supra* – un efficace accesso al cyberspazio deve ormai considerarsi una precondizione indispensabile per il pieno esercizio di una pluralità di diritti costituzionali, che va molto al di là della sola libertà di manifestazione del pensiero: dalla libertà delle comunicazioni interpersonali alla libertà di iniziativa economica privata, dal diritto al lavoro al diritto all'istruzione passando per alcune declinazioni del diritto alla salute³¹, tendendo ad includere – oggi, all'esito delle due riforme Cartabia – persino i diritti di azione e di difesa. In tale contesto, a chi scrive pare vi siano solidi argomenti per affermare l'inadeguatezza di una tutela costituzionale solo “riflessa” dell'accesso alla rete, quale semplice risvolto o mera implicazione della libertà di espressione, ancorché considerata nelle sue molteplici declinazioni.

La seconda obiezione all'espressa costituzionalizzazione di un diritto di accesso alle reti si regge, a ben vedere, su argomenti opposti a quelli che sostengono la prima: si afferma infatti che un simile diritto non necessiterebbe di essere reso oggetto di una disposizione costituzionale espressa, perché potrebbe già oggi ritenersi un diritto sociale di rilievo costituzionale, ricavabile, sia pur per implicito, dall'art. 3, co. 2, Cost.³². A questa lettura può accostarsi quella di chi, rinunciando a parlare di un diritto sociale all'accesso a Internet, configura la promozione di un accesso efficace in tutte le aree

geografiche del paese (e presso tutti i gruppi sociali in cui esso si articola) come un compito oggettivo, un «servizio pubblico universale necessario per il godimento di diritti fondamentali costituzionalmente previsti» riconducibile, in quanto tale, al medesimo art. 3, co. 2, Cost.³³.

Anche ricostruzioni di questo genere non appaiono, perlomeno a chi scrive, in grado di revocare in dubbio l'utilità dell'adozione di una disposizione costituzionale espressa, che enunci con chiarezza un diritto sociale. Vero è che già oggi le azioni intraprese dal legislatore per diffondere e potenziare l'accesso alla rete possono trovare un loro fondamento costituzionale nell'opera di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale prescritta dal principio di eguaglianza sostanziale. Tuttavia – secondo la proposta sistematica formulata *supra* – la logica complessiva sottesa al combinato disposto tra l'art. 3, co. 2, Cost. e le singole disposizioni costituzionali sui diritti sociali è quella secondo cui per ciascuna delle risorse, materiali o immateriali, più strettamente necessarie all'esercizio dei diritti costituzionali (le utilità fondamentali) l'ordinamento appresta uno specifico diritto sociale, volto a contrastarne la diseguale distribuzione per effetto delle spontanee dinamiche della società civile. Ebbene, in coerenza con quanto si è detto *supra* a proposito della pervasività del mezzo telematico nell'odierna esperienza dei diritti, non può aversi dubbio che l'accesso alla rete rappresenti oggi un'utilità fondamentale, la cui mancata o insufficiente disponibilità – che, come pure si è visto, per una parte non trascurabile della popolazione rappresenta uno scenario tutt'altro che meramente teorico – ostacola grandemente l'esercizio dei più vari diritti costituzionali. Pertanto, risponderebbe alla logica complessiva del sistema – che richiede di essere preservata proprio tenendo conto delle

29. C. cost., sent. n. 105/1972, punto 3 del Considerato in diritto. In senso analogo, in C. cost., sent. n. 225/1974, punto 5 del Considerato in diritto, si sostiene che «il diritto di “tutti” di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione [...] non comprende anche quello di disporre di tutti i possibili mezzi».

30. Lo si osserva in COSTANZO 2012, p. 9.

31. Sul punto, anche con riferimento agli insegnamenti che devono trarsi dall'esperienza della crisi pandemica da Covid-19, D'IPPOLITO 2021, spec. p. 83, nonché LOTTA 2020, pp. 62-63.

32. In questo senso sembrano esprimersi DE MINICO 2011, spec. par. 1, e FROSINI 2011, p. 8. *Contra*, nel senso dell'inconfigurabilità, a Costituzione vigente, di un diritto sociale avente ad oggetto l'accesso alla rete, si veda CUOCOLO 2012, pp. 282-287, nonché BETZU 2012, pp. 6-8.

33. TANZARELLA 2021, p. 42.

trasformazioni della realtà sociale e dei meccanismi di distribuzione delle risorse che la caratterizzano – che detto accesso fosse reso oggetto di un espresso diritto costituzionale, formulato secondo il linguaggio e la sistematica dei diritti sociali³⁴.

Né può accettarsi l'obiezione secondo cui una simile revisione costituzionale, incidendo sulla Parte prima della Carta, aprirebbe la strada anche a future modifiche regressive dei diritti fondamentali³⁵. Ciò in primo luogo perché, ad oggi, modifiche di non secondario rilievo a disposizioni della Parte prima si sono già registrate, sicché la responsabilità di aver dato la stura ad eventuali ripensamenti in senso regressivo non potrebbe essere addossata all'intervento di revisione qui ipotizzato: si pensi – per limitarsi ad alcuni esempi – all'art. 51 Cost., integrato, ad opera della l. cost. n. 1/2003, con l'aggiunta di un secondo periodo che esprime il principio delle pari opportunità tra donne e uomini; oppure, più di recente, all'art. 41 Cost., cui la l. cost. n. 1/2022 ha aggiunto riferimenti alla «salute» e all'«ambiente» in funzione di limiti alla libertà di iniziativa economica privata, nonché ai «fini [...] ambientali» quale nuova categoria di scopi che la legge può imporre all'attività economica dei soggetti pubblici e privati³⁶. In secondo luogo, e soprattutto, perché quella qui sostenuta sarebbe – per così dire – una revisione costituzionale di tipo *conservativo*, volta a «rivitalizzare» il principio di eguaglianza sostanziale³⁷, nello specifico senso di

preservarne le valenze a fronte di un mutato scenario sociale, rendendone esplicita l'estensione all'accesso alla rete quale nuova utilità fondamentale emersa dal progresso tecnologico, e ciononostante disegualmente distribuita.

4. Il diritto (sociale) all'accesso alla rete: dall'art. 21-bis all'art. 34-bis Cost. (e ritorno)

Affermata così l'utilità della positivizzazione, in Costituzione, di una specifica situazione giuridica soggettiva, da configurare come diritto sociale all'accesso alle reti telematiche, il problema si sposta sulla formulazione delle relative disposizioni e sulla loro collocazione sistematica nel testo costituzionale. Sembra dunque utile dedicare le battute finali del presente contributo a qualche rapida riflessione sui diversi disegni di legge costituzionale, presentati nel corso di diverse legislature e sinora mai giunti ad approvazione definitiva, con i quali il decisore politico si è proposto di includere un simile diritto nel novero dei diritti fondamentali espressamente tutelati dalla Costituzione. Per la precisione, il riferimento è ai seguenti progetti di legge costituzionale:

- d.d.l. cost. A.S. n. 2485 (XVI legislatura);
- d.d.l. cost. A.S. n. 1317 (XVII legislatura);
- d.d.l. cost. A.S. n. 1561 (XVII legislatura);
- d.d.l. cost. A.C. n. 1136 (XVIII legislatura);
- d.d.l. cost. A.C. n. 327 (XIX legislatura)³⁸.

34. In tal senso MARSOCCI 2015, pp. 11-12. Ancorché formulate a sostegno di un intervento di revisione costituzionale volto non alla previsione di un diritto sociale a sé stante, bensì all'inserimento di riferimenti al cyberspazio negli artt. 2 e 3 Cost., nella stessa chiave risultano persuasive le considerazioni di ALLEGRI 2016, p. 24: secondo l'autrice, sebbene non possa ritenersi «del tutto scorretta la tesi per cui i principi già presenti in Costituzione – soprattutto gli artt. 2 e 3 Cost. – possano applicarsi senza difficoltà al cyberspazio», nondimeno «appare davvero singolare che una Costituzione non preveda norme specificamente riferite a questo nuovo ambiente così incredibilmente pervasivo e travolgente, in cui si svolge una amplissima parte (e forse presto anche la maggior parte?) della nostra vita esperienziale e relazionale».

35. DE MINICO 2011, cap. II, par. 1. Analogamente, una viva preoccupazione per uno scenario in cui «l'effettività dei principi costituzionali» sia posta «alla mercè del revisore costituzionale» è espressa – in aggiunta ad altre obiezioni, in estrema sintesi riconducibili all'esigenza di preservare il carattere «aperto» del testo costituzionale – da TANZARELLA 2021, p. 53.

36. Argomento, questo, che – con specifico riferimento all'esempio della modifica dell'art. 51 Cost. – si trova impiegato contro le tesi critiche da RODOTÀ 2012, p. 387.

37. Per questa formula MARSOCCI 2015, p. 12. Di «un classico intervento di “manutenzione” costituzionale» discorre invece AZZARITI 2011, par. 4.

38. Per una ricostruzione del dibattito su queste varie proposte si veda ALLEGRI 2016, p. 3 ss., nonché D'IPPOLITO 2021, p. 93 ss.

Vi è un primo dato che occorre sottolineare: di là dal dettaglio delle rispettive formulazioni, tutti i disegni di legge costituzionale citati, così come la già menzionata Dichiarazione dei diritti di Internet, parlano in qualche misura il linguaggio dei diritti sociali. Se il d.d.l. cost. A.S. n. 2485 (XVI legislatura) e il più recente d.d.l. cost. A.C. n. 327 (XIX legislatura) si limitano a richiamare la «rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale», gli altri testi sopra richiamati si lasciano apprezzare per il fatto di porre espressamente tale compito in capo ai pubblici poteri, mediante il chiaro riferimento alla Repubblica o – nel caso dell'art. 2, co. 5, della Dichiarazione – alle «Istituzioni pubbliche». Su questo fronte, le formulazioni più complete sembrano essere quella del d.d.l. cost. A.C. n. 1136 (XVIII legislatura) e quella dell'art. 2 della Dichiarazione, che chiariscono come la pretesa a prestazioni positive espressa dal diritto riguardi la connessione alla rete «con modalità tecnologicamente adeguate»; formula, questa, che sembra capace di adattarsi, in via di interpretazione evolutiva, ai futuri stadi del progresso tecnologico.

Se il richiamo al principio di eguaglianza sostanziale, quale fondamento assiologico della situazione giuridica di cui si prospetta la costituzionalizzazione, è chiaramente visibile in tutti i testi in parola, la principale divergenza attiene alla collocazione sistematica del nuovo diritto. Il d.d.l. cost. A.S. n. 2485 (XVI legislatura) e il d.d.l. cost. A.S. n. 1317 (XVII legislatura), infatti, inseriscono il diritto di accesso ad Internet rispettivamente in un nuovo art. 21-*bis* e nel co. 2 dell'art. 21 Cost. In tal modo, essi si mostrano tributari di

quell'impostazione originaria – cui si è fatto cenno *supra* (par. 3) – che concepiva il diritto di accesso alla rete come strettamente connesso alla libertà di manifestazione del pensiero, in quanto strumento dell'esercizio di quest'ultima³⁹. Diversamente, i successivi d.d.l. cost. A.S. n. 1561 (XVII legislatura) e d.d.l. cost. A.C. n. 1136 (XVIII legislatura) collocano il nuovo diritto in coda al Titolo II della Parte I della Costituzione, e pertanto nel bel mezzo della disciplina dei più tradizionali diritti sociali, in un nuovo art. 34-*bis*. Tale collocazione, unitamente alla qualificazione dell'«accesso alla rete Internet» come «luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale», svincola il nuovo diritto dal tradizionale legame privilegiato con la libertà di manifestazione del pensiero, prendendo atto di come l'accesso rappresenti una risorsa necessaria per l'esercizio della generalità dei diritti previsti dalla Costituzione⁴⁰. Per le ragioni più volte illustrate in questo scritto, una simile concezione appare più condivisibile, e lo sarebbe a maggior ragione laddove l'evoluzione digitale del processo conducesse a qualificare l'accesso alle reti come utilità fondamentale *anche* per l'esercizio dei diritti di azione e di difesa.

In questa prospettiva, qualche critica può forse appuntarsi sul fatto che il d.d.l. cost. A.C. n. 327 (XIX legislatura), recuperando l'impostazione originaria, torni a concepire il diritto di accesso ad Internet quale strumento della sola libertà di manifestazione del pensiero, collocandolo in un nuovo ultimo comma dell'art. 21 Cost.

Riferimenti bibliografici

- M.R. ALLEGRI (2021), *Il diritto di accesso a Internet: profili costituzionali*, in “MediaLaws”, 2021, n 1
- M.R. ALLEGRI (2016), *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a Internet (o al cyberspazio?)*, in “Rivista AIC”, 2016, n. 1
- A. ANDREONI (2006), *Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico. I percorsi costituzionali*, Giappichelli, 2006
- V. ATRIPALDI (1974), *Contributo alla definizione del concetto di partecipazione nell'art. 3 della Costituzione*, in Aa.Vv., “Strutture di potere, democrazia e partecipazione”, Editoriale Scientifica, 1974

39. Una lettura, questa, condivisa da AZZARITI 2011, par. 4.

40. In tal senso D'IPPOLITO 2021, pp. 97-102. Analogamente MARSOCCHI 2015, pp. 11-12.

- G. AZZARITI (2011), *Internet e Costituzione*, in “Costituzionalismo.it”, 2011, n. 2
- P. BARCELLONA (1994), *Diritti sociali e Corte costituzionale*, in “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 1994, n. 2
- G. BELLAVISTA (1964), *Difesa giudiziaria penale*, in “Enciclopedia del diritto”, vol. XII, Giuffrè, 1964
- M. BETZU (2012), *Interpretazione e sovra-interpretazione dei diritti costituzionali nel cyberspazio*, in “Rivista AIC”, 2012, n. 4
- P. BIAVATI (2022), *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2022, n. 1
- P. BIAVATI (2021), *Processo civile e pandemia. Che cosa passa, che cosa rimane*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2021, n. 1
- G. BRONZINI (2021), *Il rito del lavoro del 1973 e le tentazioni cartolari e da remoto*, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2021, n. 1
- A. BUSACCA (2017), *“Diritto di accesso” alla rete Internet*, in “OIDU - Ordine Internazionale e Diritti Umani”, 2017, n. 3
- C. BUZZACCHI (2020), *La banda larga tra intervento pubblico e mercato*, in “Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online”, 2020, n. 1
- Q. CAMERLENGO (2013), *Costituzione e promozione sociale*, il Mulino, 2013
- B. CARAVITA (1984), *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Cedam, 1984
- M.A. CATTANEO (1999), *Uguaglianza*, in “Digesto delle discipline pubblicistiche”, Utet, 1999
- A. CERRI (1984), *Eguaglianza giuridica ed egualitarismo*, Japadre, 1984
- A. CLARONI (2021), *Mezzogiorno, banda larga e divario digitale. Profili normativi e questioni aperte*, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, 2021, n. 1
- L.P. COMOGLIO (1981), *Art. 24, co. 1 e co. 2*, in G. Branca (a cura di), “Commentario della Costituzione”, Zanichelli, 1981
- P. COSTANZO (2012), *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in “Consulta online”, 2012
- V. CRISAFULLI (1954), *Individuo e società nella Costituzione italiana*, in “Il diritto del lavoro”, 1954, n. 1
- L. CUOCOLO (2012), *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale*, in “Politica del diritto”, 2012, n. 2-3
- A. D'ALOIA (2002), *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, 2002
- G. D'IPPOLITO (2021), *Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21(-bis) al 34-bis*, in “MediaLaws”, 2021, n. 1
- G. DE MINICO (2016), *Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà*, in “Costituzionalismo.it”, 2016, n. 1
- G. DE MINICO (2011), *Diritti Regole Internet*, in “Costituzionalismo.it”, 2011, n. 2
- G. DE MINICO (2009), *Regulation, banda larga e servizio universale. Immobilismo o innovazione?*, in “Politica del diritto”, 2009, n. 4
- D. DE RADA (2023), *Il diritto all'accesso ad internet, tra valori costituzionali e difficoltà di esercizio* in “Giustiziavivile.com”, 2023, n. 5

- E.A.A. DEI-CAS (2023), *La partecipazione “parzialmente smaterializzata”: il grimaldello del consenso a favore dell’economia processuale*, in “La legislazione penale”, 2023, n. 2
- G. DI GASPARE (2008), *Il lavoro quale fondamento della Repubblica*, in “Diritto pubblico”, 2008, n. 3
- C. ESPOSITO (1954), *Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione*, in Id., “La Costituzione italiana. Saggi”, Cedam, 1954
- G. FERRARA (1978), *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, in N. Occhiocupo (a cura di), “La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale: bilancio di vent’anni di attività”, il Mulino, 1978
- P. FERRUA (1989), *Difesa (diritto di)*, in “Digesto”, Utet, 1989
- F. FICHERA (1974), *Spunti tematici intorno al nesso tra principi di eguaglianza e di partecipazione di cui all’art. 3, 2° comma, della Costituzione*, in Aa.Vv., “Strutture di potere, democrazia e partecipazione”, Editoriale Scientifica, 1974
- T.E. FROSINI (2011), *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in “Rivista AIC”, 2011, n. 1
- B. GALGANI (2023), *Il processo penale telematico*, in “Diritto penale e processo”, 2023, n. 1
- M.S. GIANNINI (2016), *Lo Stato democratico-repubblicano, oggi*, in Id., “Per uno Stato democratico-repubblicano”, Edizioni di storia e letteratura, 2016
- M.S. GIANNINI (1979), *I pubblici poteri negli Stati pluriclasse*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1979, n. 2-3
- A. GIORGIS (1999), *La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale*, Jovene, 1999
- U. GOLDONI, R. REALI (1988), *Difesa e autodifesa*, in “Enciclopedia giuridica”, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988
- C. LAVAGNA (1977), *Costituzione e socialismo*, il Mulino, 1977
- C. LOTTA (2020), *Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso a Internet e digital divide*, in “Rivista del Gruppo di Pisa”, 2020, n. 2
- M. LUCIANI (1995), *Titolo III – Rapporti economici*, in G. Neppi Modona (a cura di), “Stato della Costituzione. Principi, regole, equilibri. Le ragioni della storia, i compiti dell’oggi”, Il Saggiatore, 1995
- P. MARSOCCI (2015), *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in “Rivista AIC”, 2015, n. 1
- E. MONTAGNANI (2022), *Le pubbliche amministrazioni nell’era delle tecnologie cloud ed edge computing tra opportunità e rischi: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le comunità digitali*, in “Rivista italiana di informatica e diritto”, 2022, n. 1
- C. MORTATI (1975), *Art. 1*, in G. Branca (a cura di), “Commentario della Costituzione”, Zanichelli, 1975
- L. NANNIPIERI (2013), *Costituzione e nuove tecnologie: profili costituzionali dell’accesso ad Internet*, in “Rivista del Gruppo di Pisa”, 2013, n. 3
- V. NARDO (2023), *La progressiva digitalizzazione del processo*, in “Processo penale e giustizia”, 2023, n. 1x
- C. PANSINI (2019), *Diritto di difesa e struttura del processo*, in “Processo penale e giustizia”, 2019, n. 2
- B. PEZZINI (2001), *La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Giuffrè, 2001
- L. PICCININNI (2023), *Le nuove norme in tema di giustizia digitale*, in “Rivista di diritto processuale”, 2023, n. 3
- A. PIZZORUSSO (1993), *Eguaglianza (diritto)*, in “Enciclopedia delle scienze sociali”, vol. II, Treccani, 1993

- A. PIZZORUSSO (1987), *Eguaglianza e libertà nella politica del diritto*, in “Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia”, vol. II, Giuffrè, 1987
- A. PIZZORUSSO (1983), *Che cos'è l'eguaglianza. Il principio etico e la norma giuridica nella vita reale*, Editori Riuniti, 1983
- A. POGGI (2020), *Diritto a internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero?*, Aa.Vv., “Liber amicorum per Pasquale Costanzo - Diritto costituzionale in trasformazione”, I, Costituzionalismo, Reti e Intelligenza artificiale, in “Consulta OnLine”, 2020
- G.G. POLI (2023), *Il processo senza voce: considerazioni a margine della trattazione cartolare delle udienze civili (I)*, in “Il giusto processo civile”, 2023, n. 3
- A. POLICE (2008), *Art. 24*, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), “Commentario alla Costituzione”, Utet, 2008
- G.U. RESCIGNO (1999), *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana*, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, “Annuario 1998 – Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici. Atti del XIII Convegno Annuale”, Cedam, 1999
- R. RIZZUTO (2022), *L'efficienza costituzionalmente orientata e la digital transformation della giustizia penale*, in “Processo penale e giustizia”, 2022, n. 3
- S. RODOTÀ (2014), *Recensione a Giovanna De Minico, “Internet. Regola e anarchia”*, in “Diritto pubblico”, 2014, n. 1
- S. RODOTÀ (2012), *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012
- U. ROMAGNOLI (1975), *Art. 3, co. 2*, in G. Branca (a cura di), “Commentario della Costituzione”, Zanichelli, 1975
- C. ROSSANO (2006), *Eguaglianza*, in S. Cassese (a cura di), “Dizionario di diritto pubblico”, vol. III, Giuffrè, 2006
- C. ROSSANO (2005), *Profili dell'eguaglianza sostanziale nella Costituzione italiana e nell'ordinamento comunitario*, in “Studi in onore di G. Ferrara”, vol. III, Giappichelli, 2005
- A. ROSSETTI (2011), *È necessario il diritto all'accesso alla rete?*, in M. Pietrangelo (a cura di), “Il diritto di accesso ad Internet”, Edizioni scientifiche italiane, 2011
- S. SATTA (1959), *Azione (dir. pos.)*, in “Enciclopedia del diritto”, vol. IV, Giuffrè, 1959
- M. SCAPARONE (1981), *Art. 24, co. 2 – Il diritto di difesa nel processo penale*, in G. Branca (a cura di), “Commentario della Costituzione”, Zanichelli, 1981
- F. SORRENTINO (2011), *Eguaglianza. Lezioni*, Giappichelli, 2011
- P. TANZARELLA (2021), *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?*, in “MediaLaws”, 2021, n. 1
- P. TANZARELLA (2013), *Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?*, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), “I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza. Atti del Convegno di Trapani”, Editoriale Scientifica, 2013
- P. TONINI (2022), *Le nuove tecnologie e la riforma Cartabia*, in “Diritto penale e processo”, 2022, n. 3
- G.P. VOENA (1988), *Difesa penale*, in “Enciclopedia giuridica”, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1988
- P. ZUDDAS (2020), *Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria*, in “Osservatorio costituzionale”, 2020, n. 3